



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 14.2024

Seregno, 15 aprile 2024

NUOVE COMUNICAZIONI PER CREDITI 4.0 E R&S

Sono stati introdotti nuovi obblighi di comunicazioni preventive e a consuntivo per la fruizione del credito d'imposta 4.0 e credito R&Sⁱ.

Le comunicazioni hanno il fine di consentire un monitoraggio delle somme utilizzate in compensazione dalle imprese e saranno inviate secondo modalità e termini che saranno stabiliti in apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

In base al Decreto Legge emanato:

Per gli investimenti dal 30 marzo 2024 le imprese sono tenute a comunicare preventivamente e in via telematica l'importo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Viene inoltre previsto che la comunicazione debba essere aggiornata ex post al completamento di tali investimenti;

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024 occorrerà presentare soltanto la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;

Un terzo gruppo di dati da comunicare, solo ex post, riguarda gli importi degli **investimenti 4.0** (ma non anche delle attività di R&S) **relativi al 2023** e i relativi crediti di imposta maturati e non ancora compensati al 30 marzo 2024.

L'effettuazione di tali comunicazioni è condizione di compensabilità; la mancata comunicazione blocca l'utilizzo dei tax credit nel modello F24.

Per effettuare le comunicazioni si dovrà attendere che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un decreto direttoriale, proceda all'aggiornamento dell'apposita modulistica.

In attesa della modulistica di riferimento per effettuare le prescritte comunicazioni, si sconsiglia l'utilizzo di tali crediti fino a nuovi ulteriori chiarimenti in merito.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ⁱ Decreto legge | 29 marzo 2024 | n. 39

Articolo 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'[articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.